

Civile Sent. Sez. L. Num. 19772 Anno 2016

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: TRICOMI IRENE

Data pubblicazione: 04/10/2016

SENTENZA

sul ricorso 29123-2011 proposto da:

CAPPELLI LORIS C.F. CPPLRS53A27F592Y, ALBIANELLI

ILARIA C.F. LBNLRI54R46I445A, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo

studio dell'avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentati e

difesi dall'avvocato FABRIZIO BETTI, giusta delega in

atti;

- **ricorrenti** -

contro

AZIENDA USL/7 SIENA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata

2016

1924

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO STOLZI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

LABARDI GIULIANA;

- **intimata** -


avverso la sentenza n. 480/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2011, R.G. N. 485/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato FABRIZIO BETTI;

udito l'Avvocato PAOLO STOLZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 480 del 2011, accoglieva gli appelli proposti dalla ASL 7 Siena e Labardi Giuliana, nei confronti di Albianelli Ilaria e Cappelli Loris, avverso la sentenza n. 7 del 2009, emessa tra le parti dal Tribunale di Montepulciano.

2. Il Tribunale di Montepulciano, aveva accolto la domanda proposta da Cappelli Loris e Albianelli Ilaria, avendo ritenuto l'illegittimità della delibera n. 300 del 2007, con la quale era stato conferito a Labardi Giuliana l'incarico di coordinatore infermieristico del presidio ospedaliero di Montepulciano, e aveva disposto che la medesima fosse retrocessa all'ultimo posto della graduatoria con assegnazione dell'incarico ai ricorrenti, classificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto, con risarcimento dei danni patrimoniali (per Cappelli) e non patrimoniali (per entrambi), conseguenti a tale comportamento.

3. Il Tribunale riteneva che la mancata sottoscrizione del curriculum allegato dalla Labardi alla domanda di partecipazione al concorso bandito, comportava l'impossibilità per la commissione di valutare i titoli in esso elencati.

4. La Corte d'Appello ha ritenuto che era priva di interesse ad agire la Albianelli, in quanto terza classificata.

Nel merito la Corte d'appello ha affermato che l'irregolarità alla quale il Tribunale aveva assegnato valore di un vizio determinante della delibera di nomina, e cioè la mancata sottoscrizione del curriculum allegato la domanda, non assumeva alcun rilievo in tal senso.

Ha ritenuto la Corte d'appello che il curriculum non può identificarsi con la domanda, né con un documento, né con un titolo, costituendo solo un elenco di titoli di esperienze professionali privo di particolare valore probatorio o certificativo, che la commissione avrebbe sempre potuto sottoporre a verifica, indipendentemente dal fatto di essere stato o meno sottoscritto dal candidato.

Pertanto, mancando un'espressa combinatoria di nullità o inefficacia per le irregolarità di tale atto, in virtù del principio di conservazione espresso dalla giurisprudenza amministrativa, riteneva che la procedura si era comunque svolta correttamente.

Rilevava, altresì, che le modalità con le quali il curriculum era stato inviato (in busta chiusa, accompagnata da copia del documento d'identità e materialmente congiunto alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta), eliminava ogni dubbio circa la provenienza da parte dell'interessata, certamente tratta in inganno dal fatto che il modulo da riempire fornito dalla ASL prevedeva che vi fosse riportata la data ma non la firma del concorrente.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono Cappelli Loris e Albianelli Ilaria, prospettando tre motivi di ricorso, prospettati ai sensi dell'art. 360, n. 5, cpc.

6. Resiste con controricorso l'Azienda Unità sanitaria locale n. 7 Siena.

7. In prossimità dell'udienza pubblica la contro ricorrente, divenuta Azienda USL Toscana Sud Est ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio che non può passarsi all'esame dei tre motivi di ricorso, che sono esposti dalla fine della pagina 204 sino alla pagina 211, in quanto la struttura con cui il ricorrente ha inteso assolvere - nelle pagine fino alla 204 - al requisito di ammissibilità di cui all'art. 366 n. 3 cpc, concernente l'esposizione sommaria dei fatti della causa, si presenta del tutto inidonea allo scopo di integrare tale requisito.

2. Infatti, la struttura delle prime 204 del ricorso si presenta come segue.

Dopo una prima pagina e le prime sei righe della seconda, nelle quali si indicano i ricorrenti e si enuncia il ministero del difensore, si individua la sentenza impugnata, precisando che essa decise l'appello proposto sulla sentenza di primo grado, si riproduce la sentenza di appello (da pag. 2 fino a pag. 7).

Da pag. 8 del ricorso si riporta lo svolgimento del ricorso di primo grado riproducendo la delibera impugnata, il ricorso di primo grado, la sentenza del Tribunale di Montepulciano (pagg. 8- 42).

Poi si riproduce memoria di Cappelli per l'udienza per la sospensiva in appello (pag. 43- metà pag. 59), memoria di Albianelli per l'udienza per la sospensiva in appello (fine pag. 59- metà pag. 75).

Si riproduce la statuizione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello (fine pag. 75, metà pag. 76), e a seguire le memorie depositate, nel giudizio di appello promosso dalla Azienda USL 7 di Siena, da Cappelli e da Albianelli (fine pag. 76- metà pag. 138), nonché le memorie depositate, nel giudizio di appello promosso dalla Labardi, da Cappelli e da Albianelli (fine pag. 138- metà pag. 204).

L'esposizione dei motivi di ricorso (da fine pag. 204 a pag. 211) è preceduta, da un breve richiamo dell'ordinanza di diniego di misura cautelare e della intervenuta sentenza di appello, oggetto del presente ricorso.

3. Ora, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza (Cass., ord. n. 3385 del 2016, ord. n. 22185 del 2015), simili forme di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 3 cpc sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. S.U., n. 5698 del 2012, secondo la quale: "In tema di ricorso per

cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cpc, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso".

In base a tale principio di diritto, il ricorso appare inammissibile per palese inosservanza dell'art. 366 n. 3 c.p.c., dato che la sua struttura nella parte preposta all'assolvimento del requisito del n. 3 dell'art. 366 cpc impedisce qualsivoglia sommaria percezione del fatto sostanziale e processuale, ma pretende che la Corte debba leggere il cumulo di atti riprodotti per ricostruirla, sicché il tenore del ricorso non risulta diverso da come sarebbe stato se per tutti gli atti riprodotti il ricorrente si fosse limitato, anziché riprodurli, a fare un rinvio alla loro lettura.

È da rilevare che la tecnica con cui parte ricorrente ha ritenuto di adempiere al requisito dell'art. 366 n. 3 non è giustificata da quello che comunemente è stato individuato come principio di autosufficienza, senza cogliere che, com'è stato ampiamente rilevato, esso pertiene al diverso requisito dell'art. 366 n. 6 cpc, che ne costituisce il precipitato normativo (*ex multis*, Cass. n. 7455 del 2013), ed afferisce alla modalità di esposizione dei motivi, i quali, per essere convenientemente articolati come "domanda" rivolta alla Corte di cassazione, suppongono^b l'indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali sui quali si fondano, indicazione che può avere luogo tramite riproduzione del contenuto rilevante i via diretta o tramite riproduzione indiretta con indicazione della parte dell'atto cui l'indiretta riproduzione corrisponde, nonché in ogni caso della sede in cui il documento o l'atto è esaminabile.

Si deve, inoltre, rilevare, per completezza, che nella specie l'inosservanza dell'art. 366 n. 3 cpc non potrebbe essere superata procedendosi alla lettura dei motivi e valutando se da essi sia possibile percepire il fatto sostanziale e processuale.

In primo luogo si deve osservare che non ricorre la situazione a suo tempo supposta da Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, che nel censurare — dopo l'arresto di Cass. S.U., n. 16628 del 2009 — l'esposizione assemblata, aveva ipotizzato che l'art. 366 n. 3 non fosse violato allorquando nell'esposizione dei motivi si cogliesse una parte autonoma destinata, prima della loro illustrazione, ad esporre il fatto, circostanza che non si ravvisa nella specie, considerato, altresì, che l'allegazione dei fatti si avvale della incorporazione, mediante

fotocopiatura, nel corpo del primo motivo di ricorso della domanda, del *curriculum* e del documento di identità della Labardi.

In secondo luogo, va rilevato, come già affermato da questa Corte (citata ord. n. 3385 del 2016) che, non ricorrendo questo caso, non è avvalorabile l'idea che la Corte di cassazione, di fronte ad un ricorso caratterizzato da una parte dedicata all'esposizione del fatto nei termini inutilmente riproduttivi di atti del giudizio di merito, non dovrebbe rilevare che non si è assolto al requisito dell'art. 366 n. 3 c.p.c., ma dovrebbe, nonostante una simile fattura del ricorso, passare alla lettura del o dei motivi, per valutare se la relativa illustrazione soddisfi quel requisito.

Tale prospettazione, se fosse congrua, segnerebbe la negazione stessa della rilevanza del principio di diritto di cui a Cass., S.U., n. 5698 del 2012, perché si risolverebbe semplicemente nella conclusione dell'irrelevanza della adozione da parte del ricorrente di una tecnica di assolvimento del requisito del n.3 mediante individuazione del fatto tramite la riproduzione di atti del merito. Ne deriverebbe che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite non sarebbe mai applicabile

Prima di esaminare i motivi, la Corte di cassazione deve essere messa in grado, attraverso una riassuntiva esposizione di percepire sia l'origine sostanziale della vicenda di cui è processo, sia il suo dipanarsi nello svolgimento dei gradi di merito, in modo da poter poi procedere allo scrutinio dei motivi con i dati indispensabili per valutare se, in relazione all'atteggiarsi della detta vicenda ed allo svolgimento processuale i motivi sono deducibili e pertinenti, valutazione che è possibile solo se chi li esamina è stato messo al corrente della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro duemila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2016

Il Presidente